

## **Gli accordi transattivi tra P.A. e privati rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo**

**Autore:** Redazione

**In:** Diritto civile e commerciale

Con sentenza del 3 febbraio 2011 n. 2546, le Sezioni Unite della Cassazione hanno riconosciuto la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di *accordi transattivi* stipulati Pubblica Amministrazione e privati, in quanto riconducibili alla tipologia degli *accordi sostitutivi del provvedimento*.

Detta giurisdizione trova il proprio fondamento normativo nell'art. 11, comma 5, L. 241/1990, il quale, nel devolvere al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi conclusi nel pubblico interesse dalla Pubblica Amministrazione con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, se previsto dalla legge, in sostituzione di questo, configura un'ipotesi di giurisdizione esclusiva connessa non ad una determinata materia, bensì ad una determinata tipologia di atto, a prescindere dalla materia che ne costituisce oggetto. In particolare, gli accordi transattivi, con cui sorge l'obbligo di approvazione da parte del Comune di una convezione di lottizzazione sono da considerarsi atti endoprocedimentali, che si collocano, cioè, all'interno di un procedimento amministrativo complesso, finalizzato a consentire al privato di edificare su terreni di sua proprietà.

La Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che l'art. 11, comma 5, della L. 241/1990, è applicabile, quale norma sulla giurisdizione, anche agli accordi stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore. Dunque, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo viene individuata indipendentemente dalla

portata dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, a seguito e per effetto della sentenza di illegittimità costituzionale 281/2004, in relazione ad ipotesi di preesistente giurisdizione amministrativa nella materia urbanistica.

In conclusione, così, la Suprema Corte ha chiarito come l'accordo intercorso tra le parti avendo anche ad oggetto la determinazione del contenuto discrezionale del provvedimento finale di una Pubblica amministrazione, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

<https://www.diritto.it/gli-accordi-transattivi-tra-p-a-e-privati-rientrano-nella-giurisdizione-del-giudice-amministrativo/>